

Descrizione del procedimento

Cos'è:

L'attestato di soggiorno è il documento che attesta il diritto del cittadino comunitario di soggiornare nel territorio nazionale per un periodo superiore a tre mesi. Esso sostituisce il permesso di soggiorno o carta di soggiorno. Per soggiorni di durata inferiore a tre mesi non è necessario richiedere l'attestato.

A chi è destinato :

Agli stranieri aventi la cittadinanza di uno Stato appartenente all'Unione Europea o ad uno dei seguenti Stati: Andorra, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino e Svizzera .

Per ottenere l'attestato tali cittadini devono dimostrare di possedere i requisiti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 6/2/2007 n. 30 ed in particolare di essere in una delle seguenti condizioni:

- a) lavoratore subordinato o autonomo nello Stato;
- b) disponibilità per sé stesso e per i propri familiari di risorse economiche sufficienti e di una assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo che copra tutti i rischi sul territorio nazionale;
- c) iscritto presso un istituto pubblico o privato riconosciuto, disponibilità per sé stesso e per i propri familiari di risorse economiche sufficienti e di una assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo che copra tutti i rischi sul territorio nazionale;
- d) familiare (coniuge, discendente in linea retta fino a 21 anni o a carico e quelli del coniuge, ascendente in linea retta a carico e quelli del coniuge) che accompagna o raggiunge un cittadino comunitario che ha diritto di soggiorno ai sensi delle lettere a), b) o c).

Come si richiede :

Per ottenere il rilascio dell'attestato di soggiorno occorre essere residente nel Comune e presentare apposita domanda corredata della documentazione prevista a seconda del requisito posseduto.

LAVORATORE COMUNITARIO DIPENDENTE (art. 7, lett. a):

- contratto di lavoro (o lettera di assunzione) in originale
- dichiarazione recente del datore di lavoro attestante che il dipendente è ancora assunto
- ricevuta della comunicazione dell'avvio del rapporto di lavoro al Centro per l'impiego (ricevuta telematica o ricevuta della raccomandata con ricevuta di ritorno o copia della comunicazione consegnata a mano, con timbro del Centro per l'Impiego) oppure ricevuta denuncia INPS per badanti, colf e similari.

LAVORATORE COMUNITARIO AUTONOMO (art.7, lett. a):

- certificato di iscrizione C.C.I.A.A.

DISPONIBILITA' DI MEZZI ECONOMICI (art.7, lett. b):

dichiarazione relativa alla disponibilità di risorse economiche sufficienti per sé e/o per i propri familiari

- Assicurazione sanitaria italiana che copra tutti i rischi nel territorio italiano di durata annuale o documento equivalente quali a titolo di esempio:
 - il Pensionato può presentare il modello S1 che prevede la copertura sanitaria per sé e per i propri familiari
 - il dipendente di una ditta estera che è in Italia per lavoro può presentare il modello E106 rilasciato dal Paese di origine che prevede la copertura sanitaria per sé e per i propri familiari.

STUDENTE (art.7, lett. c):

- certificato di iscrizione/frequenza presso un istituto pubblico o privato

- dichiarazione relativa alla disponibilità di risorse economiche sufficienti per sé e per i propri familiari con indicazione della fonte del reddito dichiarato e ogni elemento utile a consentire eventuali verifiche della dichiarazione resa
- assicurazione sanitaria italiana per sé e per eventuali familiari che copre tutti i rischi in materia sanitaria di durata annuale o comunque uguale al corso di studi o di formazione frequentato, oppure Modello E106 rilasciato dal Paese di origine.

FAMILIARE COMUNITARIO DI UN DIPENDENTE O DI UN LAVORATORE AUTONOMO COMUNITARIO (art. 7, lett. d):

- documentazione tradotta e legalizzata o modello plurilingue che attesti la qualità di familiare (coniuge, figlio fino ai 21 anni o discendente comunque a carico del comunitario o del coniuge, genitore a carico del comunitario o del coniuge)
- documentazione attestante la condizione di lavoratore dipendente o autonomo come sopra indicato
- dichiarazione attestante la vivenza a carico.

Tempi:

Per la certificazione occorrono circa 30 gg.

Validità documentazione rilasciata:

a tempo indeterminato, purchè permangano i requisiti previsti per il rilascio dell'attestato di soggiorno

Spese a carico dell'utente :

n° 2 Marca da bollo da € 16 (una per l'istanza, l'altra per l'attestazione).

Dove rivolgersi :

Ufficio Anagrafe - Frazione Primaz, 6 - 11020 BRISSOGNE (AO)

Tel. 0165 762611 - opzione 1

Fax 0165 762638

mail: info@comune.brissogne.ao.it

Orario:

- Lunedì: 08.30 - 12.30 - 14.00 - 16.30
- Martedì e Giovedì: 08.30 - 12.30
- Mercoledì: 08.30 - 12.30 - 14.00 - 17.00
- Venerdì: 08.30 - 13.30

Riferimenti legislativi (Normativa):

- D. Lgs. 6 febbraio 2007, n. 30 e ss.mm.
- D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286
- Direttiva 2004/38/Ce